

**AXA WORLD FUNDS**

**(di seguito: la "Società")**

**Società d'Investimento a Capitale Variabile (*Société d'Investissement à Capital Variable*)**

**Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg**

**R.C.S. Lussemburgo B-63116**

Lussemburgo, 19 febbraio 2020

Egregio Azionista,

AXA World Funds è lieta di invitarLa a partecipare all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") che si terrà in presenza di notaio al numero 49, di Avenue J-F Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, il 20 marzo 2020 alle h. 14:30 (ora locale), per deliberare e votare le modifiche allo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") come descritto nel seguente ordine del giorno:

**Ordine del giorno**

Le modifiche proposte dal consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**") allo Statuto hanno come finalità l'adeguamento alla prassi attuale e al quadro giuridico e normativo più aggiornato applicabile in Lussemburgo, nonché l'armonizzazione dei suoi termini e definizioni per garantirne la coerenza con il prospetto della Società (il "**Prospetto**");

**I. Aggiornamento in base alle disposizioni vigenti a seguito della riforma della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.**

1. Modificare l'articolo 10 per, tra l'altro, prevedere l'obbligo di convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti da parte del Consiglio se richiesto per iscritto da uno o più azionisti rappresentanti almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società, entro un (1) mese dalla ricezione di tale richiesta.
2. Modificare l'articolo 11 per, tra l'altro, prevedere (i) la facoltà del Consiglio di sospendere i diritti di voto in qualsiasi Assemblea degli azionisti di qualsiasi azionista in caso di violazione dei propri obblighi nei confronti della Società o di altri azionisti, e (ii) la facoltà di qualsiasi azionista di optare individualmente per rinunciare alla totalità o parte dei propri diritti di voto, permanentemente o temporaneamente.
3. Modificare l'articolo 13 per, tra l'altro, prevedere la facoltà del Consiglio di rinviare un'Assemblea generale degli azionisti per quattro (4) settimane, nonché l'obbligo del Consiglio di procedervi se richiesto da uno o più azionisti rappresentanti almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società.
4. Inserire un nuovo articolo 14 per, tra l'altro, prevedere l'obbligo del Consiglio in occasione di qualsiasi Assemblea generale degli azionisti della Società di stilare i verbali dell'Assemblea e di firma di tali verbali da parte dei membri del Consiglio presenti in Assemblea e di qualsiasi Azionista presente a richiesta.
5. Inserire un nuovo articolo 15 per, tra l'altro, prevedere il diritto di uno o più azionisti rappresentanti almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale di presentare domande per iscritto al Consiglio aventi per oggetto le operazioni relazionate con la gestione della Società.
6. Modificare l'articolo 17 (ex articolo 14) per, tra l'altro, prevedere la facoltà del Consiglio di tenere riunioni per conferenza telefonica o videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta a tutti i partecipanti a tale riunione di ascoltarsi a vicenda, senza interruzioni e che consenta una partecipazione efficace alla riunione.

7. Modificare l'articolo 20 (ex articolo 17) per, tra l'altro, prevedere:
  - L'obbligo per qualsiasi Amministratore avente un conflitto di interessi in relazione a un'operazione rientrante nelle competenze del Consiglio, di notificare tale conflitto di interessi al Consiglio e il divieto di votare l'operazione in questione.
  - Le norme sul conflitto di interessi non si applicano se la decisione si riferisce ad operazioni di normale amministrazione eseguite in condizioni normali.
8. Modificare l'articolo 35 (ex articolo 30) per, tra l'altro, prevedere, per quanto riguarda la modifica dello Statuto, l'applicazione delle norme di cui al comma settimo dell'articolo 11 *mutatis mutandis* in caso di sospensione dei diritti di voto di uno o più azionisti o di rinuncia all'esercizio dei diritti di voto da parte di uno o più azionisti.

## II. Modifiche a meri fini chiarificativi come descritto di seguito:

1. Modificare l'articolo 1 per inserire il riferimento alla legge applicabile, in modo che il testo risulti come segue:

*"Si costituisce tra i presenti e tutti coloro che potenzialmente potrebbero divenire detentori di Azioni, una società di capitali in forma di società a responsabilità limitata ("société anonyme") qualificantesi come "société d'investissement à capital variable" ("Sicav") con la denominazione sociale di "AXA World Funds", abbreviata "AXA WF" (la "Società"), che sarà disciplinata dalla parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, come di volta in volta modificata (la "legge 2010"), dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come di volta in volta modificata (la "legge 1915") a cui si riferisce la legge 2010, nonché dall'attuale statuto sociale."*

2. Modificare l'articolo 2 per, tra l'altro, chiarire la facoltà dell'Assemblea generale degli azionisti di adottare una risoluzione con le formalità obbligatorie per una modifica dello Statuto al fine di sciogliere la Società.
3. Modificare l'articolo 5 per, tra l'altro, (i) chiarire la facoltà del Consiglio di costituire all'interno della Società dei comparti segregati corrispondenti a una parte distinta degli attivi e passivi della Società a norma dell'articolo 181 della legge 2010, e la facoltà dei comparti di emettere differenti classi di azioni con durata illimitata o limitata, (ii) nonché aggiornare il comma relativo alla riorganizzazione delle classi di azioni.
4. Modificare l'articolo 6 per, tra l'altro, (i) chiarire ulteriormente che le azioni della Società sono liberamente trasferibili, (ii) aggiungere che se la somma delle azioni frazionarie detenute dallo stesso azionista nella stessa classe di azioni rappresenta una o più azioni intere, tale azionista gode del corrispondente diritto o diritti di voto, e (iii) eliminare la frase in cui si afferma che se un azionista non fornisce un indirizzo, l'indirizzo deve considerarsi quello della sede legale della Società.
5. Modificare l'articolo 10 per, tra l'altro, eliminare la possibilità di tenere all'estero l'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società.
6. Modificare l'articolo 12 per, tra l'altro, chiarire che gli avvisi di convocazione alle Assemblee generali degli azionisti saranno inviati per lettera raccomandata.
7. Modificare l'articolo 19 (ex articolo 16) per, tra l'altro, chiarire che un comparto della Società ha facoltà di investire fino al cento per cento (100%) del suo patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi stato non membro della UE riconosciuto dalla CSSF in tale contesto, e aggiungere all'elenco degli attivi in cui la Società ha facoltà di investire altri attivi nella misura consentita dalla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, come modificata.
8. Modificare l'articolo 31 (ex articolo 28) per, tra l'altro, inserire il riferimento alla società di gestione designata della Società e chiarire che il Gestore dell'investimento è autorizzato a delegare la totalità o parte dei suoi compiti di gestione degli investimenti con l'autorizzazione e

sotto la supervisione della società di gestione.

9. Modifica del comma quarto dell'articolo 33 (ex articolo 29) per chiarire che, in caso di liquidazione, i proventi non reclamati entro il termine stabilito si intendono prescritti a norma delle leggi e dei regolamenti applicabili.

**III. Modifiche per la soppressione della possibilità per la Società di emettere azioni al portatore come descritto di seguito:**

1. Modificare l'articolo 6 per, tra l'altro, cancellare il riferimento alla possibilità per la Società di emettere azioni al portatore e chiarire che la Società emetterà solamente azioni sotto forma nominativa.
2. Modificare l'articolo 33 (ex articolo 29) per, tra l'altro, eliminare le disposizioni informative applicabili ai titolari di azioni al portatore.

**IV. Modifiche alle limitazioni e al divieto di proprietà di azioni del regolamento della Società, come descritto di seguito:**

Modificare l'articolo 8 per, tra l'altro,

- chiarire che la Società ha facoltà di limitare o impedire la proprietà legale ed effettiva di azioni emesse dai comparti della Società; in particolare nel caso in cui una persona giuridica o fisica non fornisca alla Società le informazioni o dichiarazioni obbligatoriamente richieste dalla Società per la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
- prevedere la facoltà della Società di vietare talune pratiche come late trading o market timing;
- prevedere la definizione di "Investitore vietato canadese".

**V. Modifiche in relazione al pagamento del prezzo di riscatto in natura, come descritto di seguito:**

Modificare l'articolo 24 (ex articolo 21) per, tra l'altro, prevedere l'obbligo di assumere i costi per il pagamento del prezzo di rimborso in natura a carico dell'Azionista che abbia fatto tale richiesta.

**VI. Modifiche in relazione alla sospensione del valore patrimoniale netto, dell'emissione, del rimborso e della conversione delle azioni.**

Modificare l'articolo 25 (ex articolo 22) per, tra l'altro, integrare e chiarire l'elenco di circostanze in cui il Consiglio è autorizzato a sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni di un comparto e l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni.

**VII. Modifiche in relazione alla metodologia di valutazione patrimoniale, come descritto di seguito:**

Modificare l'articolo 26 (ex articolo 23) per, tra l'altro, (i) fornire un nuovo metodo di valutazione per gli strumenti del mercato monetario, come già menzionato nel Prospetto, e (ii) definire come "Altro stato" qualsiasi stato che non sia membro dell'Unione europea, e qualsiasi stato d'America, Africa, Asia e Oceania.

**VIII. Modifiche in relazione alla banca depositaria, come descritto di seguito:**

Inserire un nuovo articolo 32 per, tra l'altro, prevedere la designazione da parte della Società di una Banca depositaria che (i) soddisfi i requisiti della legge 2010, (ii) adempia ai suoi doveri e responsabilità come previsto dalla legge 2010 e (iii) agisca esclusivamente nell'interesse della Investitori.

**IX. Modifiche in relazione alle norme sulla fusione della Società o dei suoi comparti, come descritto di seguito:**

Modificare l'articolo 33 (ex articolo 29) per semplificare la formulazione delle norme sulla fusione applicabili alla Società secondo la legge 2010.

**X. Modifiche minori e di formato come descritto di seguito:**

Modifica di tutti i riferimenti a:

a. la "legge del 2010" come la "legge 2010"; e

b. l'"anno contabile" come "anno finanziario";

Soppressione di tutti i riferimenti a "cablogramma, telegramma, telex" e sostituzione di volta in volta per "qualsiasi altro mezzo di comunicazione scritta simile";

Modifiche minori per motivi di formato, chiarimenti e coerenza;

Rinumerazione e ridenominazione degli articoli dello Statuto.

**Organizzazione dell'Assemblea**

La bozza dello Statuto così modificato è disponibile per la consultazione presso la sede legale della Società.

Il quorum richiesto per la deliberazione e la votazione dell'Ordine del giorno è pari ad almeno il cinquanta per cento delle azioni emesse dalla Società e ogni risoluzione sull'Ordine del giorno deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi nella riunione.

Il quorum e la maggioranza per la presente Assemblea generale straordinaria si determinano in base alle azioni emesse dalla Società e in circolazione a mezzanotte (ora locale) del quinto giorno anteriore all'Assemblea generale (la "Data di registrazione": 13 marzo 2020). I diritti di partecipazione e di voto degli azionisti all'Assemblea generale straordinaria sono determinati in base alle azioni detenute alla Data di registrazione.

In caso di mancato raggiungimento del quorum stabilito per la presente Assemblea generale straordinaria degli azionisti, è prevista la convocazione di una seconda Assemblea generale degli azionisti con identico ordine del giorno secondo le modalità previste dalla legge applicabile.

La seconda Assemblea generale degli azionisti può deliberare validamente qualunque sia la quota di capitale presente o rappresentato.

Ciascuna azione ha diritto a un voto. Ciascun azionista ha il diritto di farsi rappresentare in qualsiasi Assemblea mediante apposita delega firmata.

In caso d'impossibilità a partecipare personalmente all'Assemblea, si prega di restituire alla Società il modulo di delega allegato debitamente sottoscritto e firmato, per posta ordinata all'indirizzo indicato entro e non oltre il 17 marzo 2020. Salvo e impregiudicato quanto sopra, sono ammissibili le deleghe ricevute via fax al seguente numero: (+ 352) 464 010 413.

Gli azionisti che intendono partecipare alla riunione sono pregati confermare la loro presenza entro e non oltre il 17 marzo 2020 per lettera raccomandata A/R alla Società al seguente indirizzo:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

49, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo

Alla c.a.: Mrs. Zakia Aouinti

**Gli azionisti residenti in Italia che hanno conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la sottoscrizione delle azioni della Sicav in proprio nome e per proprio conto, possono richiedere informazioni relative alla partecipazione alle assemblee degli azionisti della Sicav al proprio Collocatore di riferimento o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesimo.**

Distinti saluti

Il Consiglio di Amministrazione